



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. / I/CPGT

delibera n. 296/2022

Il Consiglio nella seduta **22.02.2022**, composto come da verbale in pari data

sentito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO,

premesse che l'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a) decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 2. D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, dispone che *“a ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato.*

A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma uno il giudice tributario è riassegnato su sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse, all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza”

considerato che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha adottato, in ossequio al disposto normativo, il Regolamento del 12 luglio 2016, disponendo al capo VII che *“Ai fini della riassegnazione a sua richiesta a funzioni analoghe o diverse, in attuazione della disciplina di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per l'ipotesi di omessa richiesta di conferma e di maturazione del periodo ottennale, il giudice tributario rivolge istanza al Consiglio di Presidenza entro i 60 giorni antecedenti alla scadenza dell'incarico ed il Consiglio delibera entro il previsto termine di scadenza”, stabilendo che incombe ai Presidenti interessati dalla scadenza ottennale la facoltà di formulare richiesta di conferma entro 60 giorni prima della scadenza, senza ulteriori*



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

previsioni di dettaglio per il caso di esercizio dell'opzione della “*riassegnazione a funzioni analoghe o diverse ad altra sede*”;

rilevato che è imminente la scadenza, per il decorso del periodo di durata massima dell'incarico, di n.14 Presidenti di Commissione i quali hanno esercitato la citata opzione;

ritenuto che l'avvenuto esercizio della citata opzione può determinare, nell'attesa dell'espletamento della procedura concorsuale di tramutamento, la mancata assegnazione del posto alla data di scadenza dell'incarico e la protrazione della vacanza per un periodo non prevedibile;

considerato che nella **delibera n. 106 del 19 gennaio 2016**, adottata in sede di prima applicazione della normativa richiamata in premessa, il Consiglio ha stabilito di concedere ai Presidenti decaduti per scadenza ottennale dell'incarico la facoltà di partecipare alla prima procedura concorsuale utile ad esercitare il diritto di riassegnazione ad analoga funzione in altra sede e, nelle more di tale procedura, li ha nominati, a scadenza del periodo ottennale, Presidenti facenti funzione della sede di titolarità, al fine di assicurarne la continuità di gestione e fino all'insediamento del nuovo Presidente titolare;

ritenuto che, attesa la rilevanza delle funzioni di Presidente di Commissione che impongono di salvaguardare la continuità dell'attività amministrativa e di vigilanza delle sedi dirette, sia necessario disporre che essi rimangano in carica nelle medesime funzioni, prorogate per lo stretto periodo necessario a consentire l'insediamento del nuovo Presidente titolare;

tenuto conto che con la successiva **risoluzione n. 3 del 26 giugno 2018**, emanata alla luce del parere n. 1167 del Consiglio di Stato, Sez. III in data 27 aprile 2010, il Consiglio ha stabilito che in caso di svolgimento temporaneo da parte di un Presidente di sezione delle funzioni di Presidente di Commissione per motivazioni diverse dalla provvisoria assenza o impedimento del titolare e con lo svolgimento anche delle funzioni giurisdizionali, al medesimo spetti il compenso variabile del Presidente di Commissione, continuando a percepire il compenso fisso della carica propria;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ritenuto che l'incarico di facenti funzione che viene assegnato ai Presidenti in scadenza ottennale del mandato rientri nella fattispecie descritta dalla citata risoluzione n. 3/2018 e che, pertanto, durante lo svolgimento delle funzioni prorogate spetti la corresponsione del compenso fisso di Presidenti di sezione e del compenso variabile di Presidente di Commissione;

valutate le ragioni che inducono ad integrare il Capo VII del Regolamento in esame con le disposizioni dianzi esposte e di cui si propone, quindi, il recepimento.

DELIBERA

di introdurre al **Capo VII del Regolamento del 12 luglio 2016** i seguenti commi:

1-bis. Nel caso di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, il Consiglio di Presidenza procede alla pubblicazione di apposito bando di procedura concorsuale per il posto per cui si prevede la vacanza per scadenza ottennale dell'incarico e per quelli ulteriori resisi medio tempore vacanti, al fine di rendere possibile, attraverso la partecipazione alla procedura, la riassegnazione ad analoghe o diverse funzioni

1-ter. Il Presidente di Commissione che si sia avvalso della facoltà di presentare l'istanza per la riassegnazione a funzioni analoghe o diverse ad altra sede, alla scadenza del periodo di permanenza ottennale assume la carica di Presidente di sezione nella sede cui era preposto e dalla medesima data viene prorogato nelle funzioni di Presidente di Commissione fino all'insediamento del nuovo Presidente titolare. Nel caso in cui il Presidente in scadenza ottennale non presenti domanda di partecipazione ad alcuna delle sedi messe a bando nella procedura concorsuale di cui al punto 1-bis che precede, l'istanza di riassegnazione si intenderà come non presentata e troverà applicazione il comma 3 del presente Capo VII ed il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

1-quater. Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di Commissione e il compenso fisso della carica di titolarità;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DISPONE

che la presente delibera ed il testo del Regolamento, come da essa emendato, vengano pubblicati sul portale *web* del Consiglio, in sostituzione di quello già presente, e trasmessi ai destinatari istituzionali, inviandone copia al Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria affinché siano date le conseguenti disposizioni per l'adeguamento del sistema informativo di gestione dei compensi dei componenti delle Commissioni Tributarie.

IL PRESIDENTE

Firmatario1